



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

STATUTO ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA
con sigla "A.D.O." ONLUS

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore - ETS denominato: "ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA con sigla "A.D.O.", ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ODV, per l'assistenza domiciliare a pazienti oncologici, riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Verona, Via San Cristoforo n. 2.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative in altre località.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione persegue i suoi fini ispirandosi ai principi e agli indirizzi culturali della Società Italiana di Cure Palliative. L'Associazione opera sul territorio della città e provincia di Verona con possibilità di estendere il proprio ambito di attività in tutto il territorio della Regione Veneto. Può aderire ad associazioni nazionali e regionali che si ispirano ai principi della Società Italiana di Cure Palliative.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- a) assistere a domicilio i pazienti affetti da malattie neoplastiche ed altre malattie evolutive irreversibili in fase avanzata, al fine di promuovere la qualità di vita e la dignità del paziente, secondo la filosofia delle Cure palliative.
- b) Sviluppare ed attuare programmi di assistenza domiciliare e di sostegno alle famiglie con la continuativa collaborazione del Medico di medicina Generale ed in armonia con i servizi esistenti della ASL.
- c) Coordinare l'attività di équipes interdisciplinari per l'assistenza ai malati.
- d) Collaborare nella realizzazione dell'assistenza con il sistema Sanitario Nazionale, Regionale, con Aziende Sanitarie locali e con eventuali altri enti, istituzioni e strutture pubbliche e private che operano in regime di assistenza protetta.
- e) Promuovere corsi di formazione, aggiornamento e ricerche multidisciplinari nell'ambito delle cure palliative e della assistenza.
- f) Promuovere la conoscenza e la divulgazione delle Cure Palliative in campo clinico, culturale e sociale mediante iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, incontri, dibattiti, pubblicazioni, ecc. mirati alle finalità dell'Associazione.
- g) Promuovere e realizzare progetti di ricerca scientifica in Medicina Palliativa, anche in collaborazione con altre associazioni o Enti pubblici e privati, finalizzati al miglioramento continuo e misurabile della qualità delle cure erogate. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 6 - Ammissione Associati

Sono **associati** dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli associati volontari sono le persone fisiche disponibili a partecipare all'attività attraverso una collaborazione personali in materia sanitaria e organizzativa comunque rivolta a favorire lo sviluppo dell'Associazione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, pur non essendo associati, intendono fornire contributi o sostegno e intende riconoscere a queste persone un segno concreto dell'apprezzamento per la loro collaborazione, attribuendo loro la qualifica di:

- a) **Sostenitori Ado:** sono le persone fisiche che sostengono finanziariamente l'Associazione con contributi economici;
- b) **Onorari Ado:** sono le persone fisiche alle quali il Consiglio attribuisce tale qualifica, ritenendole in grado, per qualità, titoli o attività, di fornire all'Associazione un contributo di prestigio.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- .) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- .) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- .) votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- .) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- .) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile

ART. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che ha cessato ogni attività e forma di collaborazione da oltre due anni può essere escluso con delibera del consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica dell'assemblea alla prima riunione utile.



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- Organo di Controllo,
- Organo di Revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli **associati** ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli **associati** possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri **associati**, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una deleghe per ciascun associato. Non son ammesse deleghe per le elezioni degli organi statutari.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno **degli associati**, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero **degli associati presenti**, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone fisiche o quando ne sia fatta richiesta da 1/5 (un quinto) dei votanti. Negli altri casi le votazioni avvengono per alzata di mano. Solamente per lo scioglimento dell'Associazione la votazione verrà fatta per appello nominale



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

ART. 15 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette o nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, convocata e presieduta dal consigliere più anziano, elegge il presidente a maggioranza assoluta, il vicepresidente, e nomina un segretario e un coadiutore amministrativo anche tra persone estranee al Consiglio stesso. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per più mandati.

I membri del Consiglio Direttivo potranno essere investiti dal Presidente di deleghe per specifici settori di attività

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione e amministrazione per il buon funzionamento dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi associativi in conformità agli indirizzi indicati dall'assemblea.

E' compito del Consiglio Direttivo fissare annualmente l'importo dell'eventuale quota associativa dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Esso potrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta esplicita almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare, invitati dal Consiglio stesso, operatori, esperti, incaricati, senza alcun diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Compiti del Presidente:

- Convoca e presiede l'assemblea;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione;
- prende iniziative ritenute urgenti e necessarie per la Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo;
- attua le delibere del Consiglio;
- compie i relativi atti giuridici.

In caso di impedimento o assenza temporanea il Presidente è sostituito dal vice-Presidente con gli stessi poteri e prerogative.



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

Il Segretario cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione e si occupa del buon andamento dell'organizzazione della stessa e cura i verbali e l'archivio.

Il Coadiutore Amministrativo, cura l'amministrazione dell'Associazione e predispone i bilanci da sottoporre all'assemblea.

ART. 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- . quote associative;
- . contributi pubblici e privati;
- . donazioni e lasciti testamentari;
- . rendite patrimoniali;
- . attività di raccolta fondi;
- . rimborsi da convenzioni;
- . ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- . entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21 - Utilizzazione delle risorse

Tutte le risorse economiche che comunque pervengano all'Associazione devono essere utilizzate solo per il raggiungimento dei fini sociali.

ART. 22 - Patrimonio - Beni

Per il conseguimento della personalità giuridica l'Associazione ha una disponibilità di Euro 15.000 (quindicimila) che costituiscono patrimonio indisponibile ai sensi dell'**art. 22 del D.Lgs. 117/2017**.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 - Erogazioni – Donazioni – Lasciti

Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

ART. 24 - Rimborsi

Le spese sostenute da incaricati per attività da loro svolte, sono determinate dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione dei rimborsi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 25 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART. 26 - Il Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale, e comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio è sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 - Controllo sul bilancio

Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea.

ART. 28 - Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro dieci giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni associato.

ART. 29 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 30 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui **all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017** sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione

Il Presidente fissa le modalità di attuazione della convenzione quando non abbia già provveduto il Consiglio Direttivo.

ART. 31 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti **dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017**.

ART. 32 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati, che svolgono specifica attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi, **ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017**.

ART. 33 - Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Associazione per l'assistenza domiciliare oncologica

ART. 34 - Rapporti con gli altri Enti e Soggetti

L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART. 35 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 36 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-*sexies* del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

* * *

Verona, 15 Giugno 2019